

IL TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLE SUE VARIE FORME (CPR, HOTSPOT, LUOGHI IDONEI) E LE SUE CONNESSIONI CON L'ACCESSO ALLA DOMANDA DI PROTEZIONE.

La disciplina del trattenimento dello straniero irregolarmente presente in Italia è contenuta nel Testo Unico Immigrazione, D.Lvo 286/98; la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale, è contenuta in un altro corpo normativo che è il D.Lvo 142/2015; si tratta di un corpo normativo di derivazione europea perché è il decreto di attuazione della direttiva 2013/33 /UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

In particolare gli articoli di interesse del D.Lvo 142/2015 sono:

- l'art. 6 che tratta delle regole e dei casi di trattenimento, e
- l'art. 7 che tratta delle condizioni del trattenimento.

Soggetto destinatario di queste norme speciali è il RICHIEDENTE protezione internazionale.

Definizione ex art. 2, lett. a), D.Lvo 142/2015: *“richiedente protezione internazionale o richiedente è lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva, ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”*.

La norma in questione, attraverso la disgiuntiva **OVVERO**, sembrerebbe fare riferimento a due situazioni giuridiche diverse: quella di colui che ha già presentato la domanda di protezione ed è in attesa che venga adottata una decisione definitiva,

e quella di colui che ha soltanto manifestato la volontà di chiedere la protezione, ma in realtà non c'è alcuna alternativa tra l'una e l'altra.

La confusione terminologica può portare all'instaurazione di prassi gravemente illegittime e pregiudizievoli per il soggetto che viene trattenuto in conseguenza della sua domanda di protezione o che già si trova in condizione di trattenimento al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione.

Il problema sorge soprattutto in capo alle amministrazioni nazionali, e si pone proprio rispetto al termine “*presentazione*” della domanda: questo termine viene fatto spesso coincidere con la fase di formalizzazione della domanda (che avviene in questura attraverso la redazione di un modulo denominato Modulo C3 che contiene tutta una serie di informazioni che il richiedente rende circa la sue generalità, le sue condizioni personali, familiari e sociali, e le condizioni e il tempo del suo viaggio fino all'arrivo in Italia); è il momento della formalizzazione della domanda che viene spesso erroneamente inteso come momento a partire dal quale la persona diventa un richiedente asilo, e non quando avviene la manifestazione di volontà di richiedere protezione.

In realtà, è agevole dimostrare come per la normativa europea e per quella nazionale, derivata dalla prima, la presentazione della domanda di protezione internazionale coincida proprio con il momento della manifestazione della volontà.

Direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure):

- il considerando 27, afferma “*Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE ...*”;
- art. 6 (rubricato “*Accesso alla procedura*”), scandisce le due fasi di cui si compone la domanda di protezione, distinguendo una fase di “*presentazione*” e una di “*registrazione*”: “*Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda*”.

Anche secondo il sistema procedurale italiano, “presentazione” della domanda e “manifestazione della volontà” coincidono, mentre resta distinta soltanto la fase della “formalizzazione”:

- art. 6, D.Lvo. 25/2008 (c.d. decreto procedure) che sviluppa la disciplina della procedura di asilo, sancisce che la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente;
- art. 3, co. 2, D.P.R. 21/2015, (regolamento attuativo del D.Lvo. 25/2008), specifica che *“Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta”*;
- art. 3, co. 3, D.P.R. 21/2015, aggiunge che *“L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2”*.

Con il che è assolutamente chiaro che anche secondo il sistema procedurale italiano “presentazione” della domanda e “manifestazione della volontà” coincidono, mentre resta distinta soltanto la fase della “formalizzazione”.

Dunque, è a partire dalla fase di presentazione della domanda che il cittadino straniero si qualifica come richiedente protezione internazionale, e non quando formalizza/registra la domanda nel c.d. Modulo C3 presso gli uffici della questura.

Modalità di presentazione/manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

La forma non è codificata: non è necessaria la forma scritta, la manifestazione può anche essere orale, e il contenuto di tale manifestazione non è rigido, purché sia comprensibile: l'art. 3, co. 1, D.P.R. 21/2015 precisa che *“La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale”*.

Ma se la manifestazione della volontà di chiedere protezione è giuridicamente valida se espressa in qualunque forma, è necessario però che giunga a

destinazione, cioè che pervenga a conoscenza della questura che quella manifestazione deve formalizzare e di cui deve tenere conto per i risvolti, anche sotto il profilo della valutazione di sussistenza dei presupposti per il trattenimento, che tale manifestazione presenta.

In altre parole, la scissione che può verificarsi tra il momento in cui si manifesta la volontà di chiedere protezione e quello in cui tale volontà è formalizzata è certamente un beneficio che la legge concede al richiedente asilo, ma non può trasformarsi in un pregiudizio.

Le prassi amministrative registrano un generale difficoltà di accesso alla procedura di asilo quando la presentazione della domanda non è contestuale alla registrazione della domanda stessa.

Il problema si pone nei centri di trattenimento, quando lo straniero non ha un contatto diretto ed immediato con il personale dell'ufficio immigrazione, si pone quando l'accesso alla questura non è libero, ma disciplinato da regole spesso poco intelleggibili, o anche solo da un contingentamento del numero di ingressi giornalieri presso l'Ufficio Immigrazione stabilito a monte, ma si pone soprattutto nei luoghi di frontiera e nelle zone di transito aeroportuali, dove spesso si verificano forme di detenzione di fatto delle persone straniere da parte degli organi di polizia.

In tali contesti, infatti, allorquando non sia materialmente consentito alla persona straniera di presentare domanda di protezione internazionale, l'unica possibilità reale è quella di delegare un terzo (ente di tutela e/o avvocato) il quale agirà attraverso modalità di comunicazione certa, con riferimento al contenuto della comunicazione e soprattutto alla data di tale manifestazione.

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza pubblicata il 09/10/2020, n. 21910/2020, afferma un importante principio di diritto in tema di manifestazione di volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale.

Il caso era quello di uno straniero colpito da decreto di espulsione qualche giorno dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale attraverso una e-mail PEC indirizzata all'ufficio immigrazione competente in base al suo domicilio. Il Giudice di Pace chiamato a decidere della legittimità del decreto di espulsione, lo aveva giudicato legittimo ritenendo non operante il divieto di espulsione e respingimento perché alla manifestazione di volontà a

mezzo PEC non era seguita l'effettiva registrazione della domanda di protezione internazionale da parte della questura. La Cassazione ha annullato la decisione di merito, sottolineando, in particolare, che deve *“ritenersi incontestabile il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate (...)* *L'assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, (...)*”.

E' fondamentale verificare il momento esatto in cui la persona straniera acquisisce la qualifica di richiedente protezione: può capitare, infatti, che il soggetto libero, che ha già manifestato la volontà di presentare domanda di protezione, venga colpito da decreto di espulsione prima della formalizzazione della domanda in questura (come nel caso esaminato dalla Corte sopra citato) e che al decreto di espulsione faccia seguito un decreto di trattenimento presso il CPR; oppure può capitare che il soggetto, già trattenuto presso il CPR in forza di decreto di espulsione, manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che, nelle more della formalizzazione della domanda, vengano attivate le procedure per la sua identificazione, o addirittura venga concretamente allontanato prima della formalizzazione della domanda.

In generale la qualifica di richiedente protezione non è uno scudo di protezione assoluto dal trattenimento, perché ci sono delle ipotesi normativamente previste nelle quali il soggetto richiedente asilo può essere trattenuto, o se lo è già, continua ad esserlo nel corso dell'istruttoria della domanda.

C'è però una regola fondamentale inserita nell'art. 6, D.Lvo 142/2015, secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda!

Il trattenimento deve essere giustificato da altre circostanze che sono quelle tassativamente indicate nei successivi commi 2, 3 e 3-bis dello stesso art. 6.

Si possono verificare due situazioni:

- 1) La presentazione della domanda di protezione fa scattare la misura del trattenimento nei confronti del richiedente libero, oppure
- 2) la presentazione della domanda di protezione fa scattare la misura del trattenimento “speciale” (ai sensi del D.Lvo 142/2015) nei confronti del richiedente già trattenuto ad altro titolo.

PRIMA IPOTESI: ART. 6, CO. 2, lett. a), a-bis), b), c), d)

- a) il trattenimento è disposto se il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, par. F, della Convenzione di Ginevra (ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, oppure se ha commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di esservi ammesso come rifugiato, oppure si è reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite), oppure,
- si trova nelle condizioni di cui agli art. 12, co. 1, lettere b) e c), e 16 D.Lvo 251/2007 (l'art. 12, D.Lvo 251/2007, delinea le ipotesi in cui lo status di rifugiato, pur in presenza dei requisiti positivi, non può essere riconosciuto; l'art. 16, D.Lvo 251/2007, delinea le ipotesi in cui lo status di protezione sussidiaria, pur in presenza dei requisiti positivi, è escluso) perché:
- costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. (devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, associazione di tipo mafioso anche straniera, omicidio, delitti con finalità di terrorismo, delitti inerenti le armi, quelli inerenti gli stupefacenti, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, D.P.R. 309/90, rapina o l'estorsione (anche nelle ipotesi non aggravate), ovvero per il reato di minaccia a p.u., lesioni personali gravi o gravissime, pratiche di modificazione degli organi genitali femminili, lesioni personali gravi o gravissime commesse ai danni di p.u. in occasione di manifestazioni sportive o di personale sanitario, furto se il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso, e furto in abitazione o con strappo.
- Il trattenimento in questi casi è consentito nel limite dei posti disponibili nei CPR o delle strutture diverse e idonee di cui all'art. 13, co. 5-bis, T.U.I.

a-bis) il trattenimento è disposto se il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'art. 29-bis, D.Lvo 25/2008. E' l'ipotesi in cui lo straniero presenta una domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale.

La domanda reiterata è un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, o dopo che una domanda precedente sia stata comunque abbandonata dal richiedente.

Ma cosa significa: domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale? Qual'è il segmento procedimentale definito dalla legge come *“fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento”*?

La norma è stata talora identificata dalle Questure semplicemente come la condizione di colui che, in conseguenza del rigetto definitivo della sua precedente domanda di protezione, viene a trovarsi privo del diritto di permanere sul territorio nazionale; in realtà la norma è chiara nel fare riferimento non ad un qualunque momento della fase in cui lo straniero non è più autorizzato a soggiornare in forza del titolo legato alla precedente domanda di asilo, ma ad un momento successivo a quello in cui egli riceve un provvedimento formale di espulsione a partire dal quale si apre la fase di esecuzione di quel provvedimento che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale.

Ma non è ancora sufficiente perché la norma contiene anche l'aggettivo IMMINENTE: ritengo che una interpretazione corretta debba essere quella che riguardi esclusivamente la condizione di chi si trovi in una situazione di processo espulsivo avanzato, in cui l'amministrazione abbia già portato a compimento il complesso iter organizzativo necessario in questi casi (per esempio, sia già stato fissato un appuntamento con l'autorità consolare per il riconoscimento e per l'acquisizione del lasciapassare, sia già stato individuato il vettore e lo specifico volo verso il paese di origine). Soltanto in tali casi, infatti, si può ragionevolmente sostenere che il richiedente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 29-bis e non, viceversa, nei casi in cui vi sia la mera

presenza di un decreto di espulsione a carico del richiedente che presenta una domanda reiterata.

Il Tribunale di Brescia con decreto del 10/05/2019, ha disapplicato un provvedimento del questore che dichiarava inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale sul presupposto che fosse stata presentata in pendenza di procedimento di allontanamento/espulsione e della mancanza di nuova documentazione a sostegno della domanda reiterata. Il Tribunale di Brescia rileva che nel caso specifico la domanda reiterata risultava presentata prima dell'adozione di un provvedimento di espulsione e dunque non poteva considerarsi pendente quella fase di esecuzione di un provvedimento che ne avrebbe comportato l'imminente allontanamento dal T.N.

Credo che se applicata correttamente, questa parte della norma abbia un'applicazione molto residuale, anche perché Il trattenimento in questi casi è consentito nel limite dei posti disponibili nei CPR o delle strutture diverse e idonee di cui all'art. 13, co. 5-bis, T.U.I.

b) e c) il trattenimento è disposto se il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, co. 1 o 2 lett. c), T.U.I. (rappresenta un pericolo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, oppure appartiene a una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del D.Lvo 159/2011), oppure costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ancora una volta il legislatore fornisce alcuni parametri per la definizione del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è quello dell'aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti indicati nella stessa lett. c) (sono sostanzialmente gli stessi reati indicati dall'art. 4, T.U.I. che impediscono l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato; a questa serie di reati si aggiungono quelli di cui all'art. 12, co. 1), lett. c), D.Lvo 251/2007 (reati in presenza dei quali è negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato), e quelli di cui all'art. 16, co. 1, lett. d-bis) (reati per i quali è escluso il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria).

Nell'ipotesi di cui alla lett. c) il trattenimento è consentito nel limite dei posti disponibili nei CPR o delle strutture diverse e idonee di cui all'art. 13, co. 5-bis, T.U.I.

d) Il trattenimento è disposto se sussiste il rischio di fuga del richiedente. E' lo stesso legislatore che ci orienta nell'interpretazione di questa specifica ipotesi di trattenimento.

La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 5, 5.2 e 13, nonché all'art. 14, T.U.I. (nell'ipotesi in cui gli sia stata concessa la misura della partenza volontaria con le connesse prescrizioni e lo straniero le abbia violate, ovvero non abbia ottemperato ad un ordine di allontanamento).

SECONDA IPOTESI: ART. 6, CO. 3

Diverso è il caso in cui lo straniero già trattenuto nel CPR in attesa del suo allontanamento perché colpito da decreto di espulsione e da decreto di trattenimento, decida di presentare durante il trattenimento una domanda di protezione internazionale. In questo caso, il trattenimento è mantenuto nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento.

Che cosa si intende per domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento?

E' chiaro che una domanda di protezione presentata nel corso di un trattenimento ha sempre anche lo scopo di impedire l'allontanamento, ma la norma richiede che lo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento sia esclusivo, sia l'unico motivo che sorregge la domanda; ed è altrettanto chiaro che non basta la condizione di trattenimento per affermare la pretestuosità della domanda, perché altrimenti tutte le domande presentate da persone trattenute sarebbero per ciò solo pretestuose.

E allora se non basta affermare che la domanda è pretestuosa perché presentata dal richiedente mentre si trova trattenuto al C.P.R. in attesa dell'esecuzione del suo allontanamento, per valutare l'esclusività della motivazione pretestuosa che sorregge la domanda, il Tribunale dovrà procedere ad una valutazione degli elementi a fondamento della domanda stessa. Non sarà una valutazione

approfondita quale invece è demandata alla Commissione Territoriale – unica autorità deputata alla valutazione della fondatezza della domanda di protezione internazionale, ma sarà una valutazione incidentale che, tenuto conto delle condizioni soggettive del richiedente, dei motivi della domanda, del Paese di origine e della situazione in esso presente, porterà all'affermazione dell'esistenza o all'esclusione di fondati motivi di ritenere che la domanda è strumentale ed è presentata al solo scopo di impedire o ritardare l'allontanamento.

Questa è una di quelle situazioni in cui il difensore può assumere un ruolo incisivo nel corso dell'udienza di convalida e nella fase della sua preparazione per cercare di far emergere il fondamento della domanda di protezione, sia pur, come sottolineato, nei limiti della valutazione incidentale che il Tribunale è chiamato a fare.

Esempi:

- un cittadino afghano, giunto in Italia dalla rotta balcanica, entrato irregolarmente in Italia e diretto in Francia, viene fermato e controllato in Italia e trattenuto al CPR in forza di decreto di espulsione adottato per ingresso irregolare o per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi; non ha presentato la domanda di protezione mentre era libero perché confidava di raggiungere la Francia, ma lo fa durante il trattenimento; è chiaro che non dovrebbe continuare ad essere trattenuto durante l'esame della sua domanda perché, se è certamente vero che la sua domanda ha anche lo scopo di non esser rimpatriato in Afghanistan, è altrettanto evidente che quello non è l'unico scopo della sua domanda; la sua domanda ha lo scopo di ottenere protezione dal rimpatrio verso un Paese ove c'è una situazione di violenza generalizzata, se non addirittura un rischio di persecuzione per ragioni personali.
- In altri casi sarà necessario portare all'attenzione del Giudice le peculiarità della domanda per far emergere un *fumus*, quegli indizi di fondatezza della domanda o quanto meno di non esclusiva pretestuosità della domanda.

ULTERIORE IPOTESI DI TRATTENIMENTO: ART. 6, CO. 3 BIS

L'ipotesi di trattenimento in questione appare particolarmente problematica sotto questo profilo: il richiedente può essere trattenuto, per il tempo

strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, co. 1, T.U.I. per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Prosegue la norma: *“Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'art. 14 T.U.I., con le modalità previste dal co. 5 del medesimo art. 14, per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabili per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”*.

Le strutture di cui all'art. 10-ter, co. 1, T.U.I., sono le strutture di primo soccorso e accoglienza, c.d. hotspot, definiti *“punti di crisi”* dal D.L. n. 13/2017 conv. in L. n. 46/2017: sono aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco (quelle attualmente attive sono Lampedusa, Pozzallo, Messina e Taranto), nelle quali, nel più breve tempo possibile, le persone in ingresso dovrebbero essere sottoposte ad accertamenti medici, ricevere una prima assistenza, ricevere l'informativa sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, ed essere foto-segnalate ai fini identificativi.

L'attività di determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza del richiedente asilo non può andare oltre la richiesta di esibizione di un documento personale (che la quasi totalità dei migranti che giungono via mare NON ha) e il foto-segnalamento, attività che si effettua in un tempo estremamente ridotto. Nessuna altra attività che coinvolga le autorità consolari del Paese di origine è consentita alle autorità italiane perché il soggetto è richiedente protezione e qualsiasi attività che lo esponga al rischio di rintraccio da parte delle autorità del Paese di origine non è consentita.

Ricordiamoci che il D.Lvo 25/2008 prevede un principio di riservatezza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, stabilendo all'art. 25 che *«ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente»*¹.

¹ Parimenti, l'art. 25 della Convenzione di Ginevra stabilisce che allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniere, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul territorio dei quali risiede, faranno in modo che questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da un'autorità internazionale.

All'autorità di pubblica sicurezza resta da percorrere la strada della verifica della presenza di rilievi fotodattiloscopici in Eurodac o nelle altre banche dati, e se a seguito di tali verifiche l'identità o la cittadinanza venissero acclamate, viene meno l'unico presupposto legittimante il trattenimento e la competente autorità giudiziaria ha gioco facile a non convalidare un eventuale provvedimento questorile. Se invece il riscontro nelle banche dati dà esito negativo, il legislatore non ha specificato cosa possa determinare l'impossibilità della identificazione e cioè quali siano gli impedimenti verificatisi i quali si possono allungare, e non di poco, i tempi del trattenimento presso il CPR!

La previsione della possibilità di trattenimento ai sensi del co. 3-bis, ai soli fini identificativi, va duramente contrastata in sede di udienza di convalida e proroga del trattenimento proprio per le ragioni che ho detto!

Dal punto di vista procedurale la fase della convalida e della proroga presentano molti tratti comuni a quelle disciplinate dall'art. 14, T.U.I., cui, anzi l'art. 6, D.Lvo 142/2015, spesso rimanda. Le peculiarità sono:

la competenza a decidere in ordine alla convalida e alla proroga del trattenimento del richiedente protezione NON è in capo al Giudice di pace, bensì, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c), D.L. 13/2017, conv. in L. 46/2017, alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, istituita presso il Tribunale Ordinario del luogo nel quale ha sede la Corte d'Appello; rispetto alla competenza territoriale, questa spetta alla Sezione specializzata avuto riguardo al luogo in cui il centro ha sede;

il provvedimento di trattenimento del questore è scritto e motivato, è comunicato nella prima lingua indicata dal richiedente o in altra lingua che ragionevolmente si supponga egli comprenda;

si possono applicare le misure alternative al trattenimento di cui all'art. 14, co. 1-bis, con alcuni adattamenti perché stiamo sempre parlando di richiedenti asilo, quindi: non tanto la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (che, se posseduto, dovrebbe già essere stato consegnato al momento della formalizzazione della domanda), ma certamente b) l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente

rintracciato, e c) l'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio di polizia territorialmente competente;

l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito e del richiedente trattenuto, con le stesse garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, co. 4, T.U.I. applicabili anche alla convalida e alla proroga del trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. 142/2015, e senza che sia necessaria apposita richiesta di partecipazione da parte del trattenuto o del suo difensore. Ancora di recente con ordinanza 5520/2021 del 01/03/2021, la Corte ha ribadito per l'ennesima volta questo concetto, precisando altresì che la mancata traduzione del trattenuto all'udienza determina una nullità relativa, che deve essere tempestivamente eccepita dalla parte e non può essere denunciata per la prima volta nel ricorso per Cassazione;

lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore d'ufficio designato dal giudice, nonché, ove necessario, da un interprete;

attraverso il richiamo all'art. 14, T.U.I., devono ritenersi applicabili i termini relativi al giudizio di convalida: il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice per la convalida, senza ritardo e comunque entro le 48 ore dall'adozione del provvedimento, e il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive.

C'è un'importante precisazione da fare rispetto ai termini del trattenimento del richiedente protezione.

Ordinariamente i termini del trattenimento ai sensi del T.U.I. sono di 30+ 30 + X, fino ad un massimo di 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri;

per i richiedenti protezione, invece, occorre fare un distinguo in relazione alle diverse forme di trattenimento:

- quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione – ipotesi di cui al co. 3 dell'art. 6, quando la persona si trova già trattenuta nel CPR perché destinataria di un

provvedimento di espulsione e qui decide di presentare la domanda di asilo, l'art. 6, co. 5, stabilisce che i termini di cui all'art. 14, co. 5, dunque i termini del trattenimento ordinario ai sensi del T.U.I. si sospendono e scatta la procedura di convalida (o di ri-convalida) del trattenimento, che si articola come segue: il questore trasmette gli atti al tribunale per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di 60 giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda;

- la precisazione contenuta nell'art. 6, co. 5, riferita all'ipotesi dello straniero già trattenuto nel CPR che diventa richiedente protezione durante il trattenimento, fa sì che, *a contrario*, nell'ipotesi che il trattenimento venga disposto ai sensi dell'art. 6, co. 2, nei confronti della persona che da libera presenta domanda di protezione e viene trattenuta perché si ritiene sussistano i presupposti di cui alle lett. a), a-bis), b), c) d), la convalida del trattenimento da parte del Tribunale comporta la permanenza per un termine massimo di 30 giorni che è quello indicato dall'art. 14, co. 5, T.U.I. cui espressamente abbiamo visto rimanda proprio lo stesso art. 6, D.Lvo 142/2015; con la conseguenza che, se la richiesta di proroga e il provvedimento di proroga non intervengono entro tale termine il trattenimento deve cessare.

Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2457/2021, pubblicata il 03/02/2021, che interviene in un caso in cui la straniera era stata trattenuta dopo aver presentato la domanda di protezione: la Corte dopo aver premesso, e ribadito, che la misura del trattenimento costituisce una limitazione della libertà personale dello straniero che, pur senza essere detenuto, si trova tuttavia ristretto in una struttura separata, con conseguente sacrificio della sua libertà di circolazione sul territorio nazionale, afferma che la scansione temporale del trattenimento, sia quanto alla prima applicazione che quanto alle successive proroghe, va rigorosamente rispettata, posto che la misura, in analogia con quanto disposto in tema di trattenimento del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.o.), ed è soggetta al principio di tassatività, onde la norma che la autorizza va applicata in modo rigoroso. Con la conseguenza che, ai fini della valutazione della tempestività della richiesta di proroga del trattenimento, si deve aver riguardo alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge, e non invece alla maggior durata inizialmente convalidata per errore, poiché in

tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale spiega pieno effetto il principio del *favor libertatis*.

In altre parole, se anche per errore il giudice della convalida avesse disposto il trattenimento per un periodo di 60 giorni, in occasione dell'udienza di proroga è necessario eccepire al Tribunale il decorso del termine massimo di trattenimento – 30 giorni – disposto dalla legge (art. 14, co. 5, T.U.I.), e ciò indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga del questore sia intervenuta entro il termine dei 60 giorni originariamente (ed erroneamente) disposto dal giudice della convalida, e, dice la Cassazione, indipendentemente dalla mancata impugnazione del provvedimento di convalida.

- **Termine massimo consentito per il trattenimento del richiedente protezione?**

Art. 6, co. 6, D.Lvo 142/2015: Il trattenimento o la sua proroga non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, co. 1 e 2, D.Lvo 25/2008, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14, T.U.I. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

L'art. 28-bis, co. 1 e 2, D.Lvo 25/2008, definisce i termini ordinari delle procedure c.d. accelerate di esame della domanda di protezione: procedure accelerate perché si suppone la strumentalità della domanda.

Sono previste due diverse scansioni temporali nell'art. 28-bis, entrambe piuttosto stringenti, a seconda dei casi tassativamente indicati nello stesso articolo: 1) la questura trasmette gli atti alla Commissione Territoriale senza ritardo e la Commissione Territoriale decide entro 5 giorni nei casi di domanda reiterata che non presenta motivi nuovi, ovvero nei casi in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale per i reati ostativi al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria e nei casi di pericolosità per cui è disposto il trattenimento ai sensi del co. 2, dell'art. 6, D.Lvo 142/2015 (in questi ultimi casi, previa audizione del richiedente); 2) la questura trasmette gli atti senza ritardo alla Commissione Territoriale e la Commissione Territoriale provvede all'audizione del richiedente entro 7 giorni e decide entro i successivi 2 giorni (quindi complessivamente

massimo 9 giorni) in tutta una serie di casi presi in esame dal comma 2 dell'art. 28-bis.

Lo stesso art. 28-bis, prevede al co. 5, che i termini di cui co. 1 e 2, possano essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, co. 3 e 3-bis (i termini ordinari di 30 giorni per l'audizione e 3 giorni per la decisione, ma quando è sopravvenuta l'esigenza di acquisire nuovi elementi o l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto, o ancora quando in ogni caso è necessario assicurare un esame adeguato e completo della domanda, ebbene in questi casi il termine per la decisione può essere prorogato fino a 12 mesi).

Quindi, se è pur vero che i termini del procedimento amministrativo in presenza di determinate circostanze possono essere prorogati, il co. 6 dell'art. 6, che afferma che il trattenimento o la proroga non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, co. 1 e 2, richiama solo e soltanto quei commi che indicano i ristretti termini di 5 giorni, o 7+2 giorni, e non anche il co. 5 del medesimo art. 28-bis che indica la possibilità di superamento dei termini ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, e fatti salvi i termini massimi previsti dall'art. 27.

Con la conseguenza che, se si superano tali termini, il trattenimento deve cessare.

Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2458/2021, pubblicata il 03/02/2021, affronta le conseguenze relative al superamento ingiustificato dei termini delle procedure accelerate stabilite dall'art. 28-bis del D.lgs. 25/2008: il caso, semplificando il più possibile, era quello di uno straniero che nel corso del trattenimento aveva presentato domanda di protezione; il suo trattenimento veniva riconvalidato dal Tribunale sul presupposto che la domanda di protezione fosse stata presentata al solo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione dell'ordine di espulsione; poco prima della scadenza del termine di 60 giorni il Tribunale concedeva la proroga richiesta dalla questura per il fatto che non era ancora stata fissata l'audizione avanti la CT; il decreto di proroga del Tribunale è stato impugnato ed è stato cassato dalla Corte di Cassazione che ha affermato il principio di diritto secondo cui: *“Il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del*

*provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, co. 6, D.Lvo 142/2015, e 28-bis, D.Lvo 25/2008, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale deve essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 28-bis, (la sentenza fa riferimento all'applicazione dell'art. 28-bis *ratione temporis*, nel senso che i fatti in causa risalgono alla prima metà del 2018, prima dell'entrata in vigore del DL 113/2018 e del DL 130/2020 che hanno apportato modifiche alla norma in questione) a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I. – come previsto dall'art. 6, co. 6, D.Lvo 142/2015 (...)*”.

(Non muta il principio di diritto di fondo della sentenza, poiché le modifiche successivamente intercorse all'art. 28-bis hanno riguardato esclusivamente una diversa collocazione della specifica ipotesi di procedura accelerata all'interno della norma stessa, e ad una riduzione quantitativa del termine accelerato di riferimento. Pertanto, il principio di diritto della Cassazione è applicabile anche all'attuale formulazione dell'art. 28-bis, D.Lvo 25/2008). La Corte rileva anche che i termini di definizione della domanda di protezione internazionale non hanno natura perentoria, in assenza di specifica previsione normativa, e dunque, se da un lato il superamento dei termini previsti dall'art. 28-bis, primo e secondo comma, per la fissazione dell'audizione e la decisione della domanda di protezione internazionale non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione.

Il principio generale precisato dalla Corte secondo cui il trattenimento del richiedente protezione internazionale non può eccedere la durata massima prevista per l'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, co. 1 e 2, incontra un'eccezione nella previsione dell'art. 6, co. 6, del D.Lvo 142/2015: nell'ipotesi in cui sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I.

Cosa si intende?

I motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 T.U.I. sono quelli che determinano il trattenimento dello straniero non richiedente asilo, e quindi tali motivi, per assumere rilevanza, devono già essere presenti nel

momento in cui cessa il trattenimento ai sensi dell'art. 6. In altre parole, la norma fa riferimento esclusivamente all'ipotesi in cui il richiedente asilo è già destinatario di un provvedimento di allontanamento e di un decreto di trattenimento che avrebbe la forza di trattenerlo per un termine massimo di 90 giorni eventualmente prorogabile di ulteriori 30 e che in forza della sua domanda di protezione viene ri-convalidato dal Tribunale. Nel momento in cui lo stesso perde lo status di richiedente a seguito di diniego definitivo della domanda di protezione internazionale, il trattenimento cessa a meno che in precedenza egli non fosse trattenuto ad altro titolo, e a quel punto bisognerà tornare a considerare i tempi del trattenimento ordinario.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 14/04/2021, ha dichiarato l'immediata cessazione del trattenimento in un caso in cui il cittadino straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale mentre era già trattenuto ad altro titolo; rilevato come la domanda di protezione fosse stata rigettata e il cittadino straniero non avesse proposto ricorso, perdendo così la qualità di richiedente asilo, i termini del trattenimento pre-espulsivo (sospesi al momento della presentazione della domanda di protezione) avevano ripreso a decorrere quando era venuta meno la qualità di richiedente asilo, senza che il questore avesse chiesto la proroga del trattenimento pre-espulsivo; con la conseguenza che questo era divenuto illegittimo.

Il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 2458/2021 è suscettibile di ulteriori applicazioni di cui dobbiamo tenere conto.

Sancisce il co. 7 dell'art. 6, D.Lvo 142/2015, che *“Il richiedente trattenuto ai sensi dei co. 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lvo 25/2008, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al co. 4 del medesimo art. 35-bis, (...)”*.

Che cosa significa?

Ordinariamente la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che in una serie di ipotesi tassativamente previste dal co. 3 dell'art. 35-bis; tra queste ipotesi vi è anche quella del ricorso presentato da un soggetto nei cui confronti è stato adottato un

provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter o nei centri di cui all'art. 14, T.U.I.

Ebbene, in questo caso la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo automatico del provvedimento impugnato, ma è necessario presentare un'apposita istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, e sarà dunque il Giudice a disporla quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

Il procedimento attraverso il quale il Tribunale arriva a sospendere o meno l'efficacia del provvedimento impugnato è codificato proprio nel co. 4 dell'art. 35-bis: il Tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensiva entro 5 giorni dalla proposizione dell'istanza e senza la preventiva convocazione della controparte; il decreto che concede o meno la sospensiva viene poi notificato a cura della cancelleria alle parti, che entro i successivi 5 giorni hanno la facoltà di depositare note difensive ed entro i successivi 5 giorni dalla scadenza del primo termine possono depositare note di replica. Qualora siano state depositate note difensive, nei successivi 5 giorni il Tribunale, con nuovo decreto da emettersi entro 5 giorni, conferma o revoca il provvedimento già adottato.

Quindi, fino a che il Tribunale non adotta una decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, il richiedente non può essere allontanato dal T.N., ma, al tempo stesso, se non viene rispettata la rigorosa tempistica imposta dall'art. 35-bis, co. 4, nell'adozione del decreto motivato sull'istanza di sospensione, il richiedente/ricorrente trattenuto dovrà essere immediatamente liberato.

Questa è l'interpretazione estensiva che il Tribunale di Trieste, con un recente decreto del 16/03/2021, ha dato della sentenza della Corte di Cassazione 2458/2021: si trattava di un procedimento volto alla proroga del trattenimento, e il ricorrente, diniegato dalla Commissione Territoriale, aveva depositato ricorso ai sensi dell'art. 35-bis, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ed era in attesa della decisione del Tribunale sull'istanza di sospensiva da 77 giorni dal deposito del ricorso; il Tribunale di Trieste, richiamato l'art. 6, co. 6, che dice che il trattenimento o la sua proroga non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, e richiamata la sentenza della Cassazione 2548/2021, NON ha concesso la proroga del trattenimento affermando che si debba ritenere *“che la disposizione*

dell'art. 6, co. 6, vada interpretata estensivamente anche alla fase giurisdizionale della domanda venendo in questione la limitazione della libertà personale.

Di diverso avviso è il Tribunale di Torino che con ordinanza 29/03/2021 ha autorizzato la proroga, in pendenza di ricorso per la protezione internazionale, espressamente escludendo che la disposizione di cui all'art. 6, co. 6, D.Lvo 142/2015, possa applicarsi al procedimento giurisdizionale.

In ogni caso, prosegue l'art. 6, co. 7, D.Lvo 142/2015, lo straniero rimane nel CPR *“per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”*: cosa significa? Se il Tribunale accoglie l'istanza cautelare presentata ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.Lvo 25/2008, il richiedente trattenuto NON può essere allontanato, ma al tempo stesso non può uscire dal CPR, fino a che il Tribunale non accolga il ricorso e per l'effetto, riconosca una forma di protezione internazionale o speciale; se il Tribunale rigetta il ricorso, cessa l'effetto sospensivo dell'istanza cautelare accordata, e il richiedente/ricorrente torna in quella condizione di espellibilità in cui si trovava prima della presentazione della domanda di protezione e potrà essere allontanato dal T.N.

Attenzione, questo è un tema delicatissimo perché il Ministero dell'Interno è intervenuto con due circolari proprio sulla tempistica del co. 4 dell'art. 35-bis:

- nella circolare n. 2464 del 13/01/2020, si afferma che, decorsi i termini previsti dal comma 4 dell'art. 35-bis D.Lvo 25/2008 senza che sia intervenuta la decisione del Giudice sull'istanza di sospensiva, possono legittimamente essere adottati i provvedimenti di allontanamento dalle Autorità competenti;
- con la circolare n. 75580 del 30/10/2020 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno riprende il concetto, detto in altri termini, affermando che *“Prima che siano trascorsi i 5 giorni, entro i quali il giudice può pronunciarsi sulla sospensiva, non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero”*, dal che si desume che, secondo il Ministero, decorsi quei cinque giorni e dunque prima della definizione della procedura cautelare, il rimpatrio possa essere eseguito!

Questa interpretazione della norma è illegittima perché contrasta con l'art. 46, par. 8 della Direttiva 2013/32/UE, che sancisce il diritto del richiedente a restare sul T.N., fino a quando un giudice non si pronunci sull'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale. Le uniche eccezioni previste a questa regola sono contenute all'art. 41 della Direttiva e riguardano, esclusivamente, le ipotesi di domanda di protezione internazionale reiterata strumentale (recepita nel nostro ordinamento all'art. 29 *bis* del D.Lvo. n. 25/2008) e i casi di ulteriori reiterate rispetto alla prima, oltre ai casi di estradizione di cui all'art. 9, co. 2 e 3 della medesima Direttiva.

Termine massimo di trattenimento del richiedente protezione internazionale.

Art. 6, co. 8, D.Lvo 142/2015: il trattenimento del richiedente protezione internazionale può essere prorogato dal Tribunale, su richiesta del Questore, per periodi ulteriori a quello iniziale (di 30 o di 60 giorni), non superiori a 60 giorni finché permangono le condizioni di cui al co. 7. Complessivamente il trattenimento del richiedente asilo non può superare i 12 mesi.

Con quale strumento si può arrivare a bloccare il trattenimento laddove ci accorgiamo che sono stati superati i termini per l'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-*bis*, co. 1 e 2, ovvero per la decisione sull'istanza di sospensiva in fase giurisdizionale?

RIESAME: con l'istanza di riesame della misura del trattenimento del richiedente asilo e della eventuale successiva proroga, si chiede al Tribunale la cessazione della misura privativa della libertà personale in tutte le circostanze in cui non siano rispettati i termini della procedura accelerata. L'istituto del riesame del trattenimento o della sua proroga non è normato dalla legislazione nazionale, ma trova immediata applicazione nel nostro ordinamento per effetto dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, che è disposizione sovranazionale *self-executing*.

La Cassazione ha ripetutamente riconosciuto la validità dello strumento – da ultimo cfr. ordinanza n. 24721/2021 depositata il 14/09/2021 – affermando che *la ratio della norma di cui all'art. 15 risiede nel rilievo che, potendo il*

trattenimento protrarsi anche per un periodo piuttosto lungo, non è consentito disporre tale misura per tale periodo una volta per tutte, senza consentire una periodica verifica della sua necessità; in particolare, la Corte valorizza il par. 4 dell'art. 15 secondo cui "Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi ... il trattenimento non è più giustificato e la persona è immediatamente rilasciata".

C'è un altro passaggio interessante nell'ordinanza in questione, che è quello in cui la Corte afferma, o meglio ribadisce che l'emanazione di provvedimenti di convalida o proroga, ancorché non impugnati, non costituisce elemento ostativo al riesame della misura del trattenimento, perché il trattenimento è misura cautelare funzionale all'esecuzione dell'espulsione, e dunque su di esse NON si può mai formare il giudicato! Infine, contrariamente a quanto in affermato in una precedente pronuncia la n. 23932/2017, la Cassazione in questa ordinanza afferma l'ammissibilità del riesame sulla base di "circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe, non potendo introdursi limiti non previsti né dal modulo processuale interno prescelto, né dalla normativa sovranazionale, fermo restando, in ogni caso, che la motivazione con cui il giudice disattende l'istanza di riesame ben può limitarsi alla confutazione dei soli profili di novità della stessa, in fatto e in diritto, ed a rinviare, per il resto, alla motivazione già esibita dai precedenti provvedimenti".

La richiesta di riesame può essere introdotta, in ogni tempo, nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c., il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti, a meno che, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio (sugli aspetti procedurali dell'istanza di riesame e della necessità che sia comunque garantito il diritto al contraddittorio, cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civ. sentenza n. 27076/2019, pubblicata il 23/10/2019).